

Edizione di lunedì 17 Maggio 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: le tematiche della 42esima puntata
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Acquisto della prima casa esente da imposte per gli under 36
di **Caterina Bruno**

ENTI NON COMMERCIALI

La conversione del Decreto Sostegni e lo sport
di **Guido Martinelli**

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto: gli ultimi chiarimenti delle Entrate
di **Lucia Recchioni**

ADEMPIMENTI

Dogana 4.0: procedure sempre più digitali
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

PODCASTING

Podcast e marketing emozionale: due facce della stessa medaglia
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: le tematiche della 42esima puntata

di **Sergio Pellegrino**



Quest'oggi, alle ore 9, il **42esimo appuntamento** con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

In realtà non ci sono provvedimenti normativi da commentare, ma ci soffermeremo sulle modifiche apportate all'[articolo 119 del decreto Rilancio](#) dal [D.L. n. 56 del 6 maggio 2021](#) relativamente alla **proroga della durata del superbonus per alcune tipologie di beneficiari**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, settimana molto "produttiva": **1 circolare, 3 risoluzioni e 29 risposte ad istanze di interpello**.

Esamineremo per prima la [risposta n. 317 del 10 maggio](#), che si occupa della problematica dell'**attribuzione delle ritenute operate sui redditi di una società di persone ad un socio anch'esso società di persone**.

Poi commenteremo naturalmente la [circolare 5/E del 14 maggio](#) che contiene una serie di chiarimenti sulla fruizione dei **contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni** connessi all'emergenza da COVID-19.

A livello di **giurisprudenza della Cassazione**, esamineremo l'[ordinanza 12567](#) della **Sezione Civile** depositata mercoledì scorso.

Il caso è quello dell'**ex amministratore di una società in nome collettivo**, nel frattempo revocato, che però è stato **chiamato in giudizio da parte della società per essersi indebitamente appropriato di una somma di oltre 700.000 €** prelevata dalle casse sociali, che egli ritiene invece gli **spettasse a titolo di utili e compensi amministratore**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni**, che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze** si concentrerà sul **deposito del bilancio d'esercizio**.

Sebbene i **termini** siano rimasti immutati (**30 giorni a decorrere dalla data dell'approvazione**), si ricorda che l'[articolo 106 D.L. 18/2020](#), così come modificato dal Decreto Milleproroghe ([D.L. 183/2020](#)), ha previsto, fino al **31 luglio 2021**, la possibilità di **convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio** entro il **maggior termine di 180 giorni**, anche in deroga alle disposizioni statutarie e di legge.

Nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, ci soffermeremo sugli **interventi effettuati su immobili utilizzati promiscuamente** nell'esercizio di impresa, arte e professione e sulla possibilità di **agevolarli con le diverse agevolazioni edilizie**, a partire dal **superbonus**.

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** si occuperà dei **profili elusivi di un prestito obbligazionario sottoscritto per intero dai soci di una società a ristretta base proprietaria**.

Sulla vicenda la Suprema Corte, con esplicito riferimento all'**interposizione fittizia**, ha affermato che tale disposizione non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, risultando sufficiente un utilizzo improprio, ingiustificato o deviante di uno strumento giuridico legittimo.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la **PARTITA IVA** e la **PASSWORD COLLEGATA** (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di

visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Acquisto della prima casa esente da imposte per gli under 36

di Caterina Bruno



Per dare nuovo vigore al **mercato immobiliare** in stallo a causa dell'emergenza epidemica, il Governo sta varando una serie di misure di sostegno tra cui spicca la **nuova agevolazione** in favore dei giovani per **l'acquisto della prima casa**.

La previsione è contenuta nell'**articolo 28 della bozza del Decreto Sostegni bis** e dovrebbe trovare conferma in sede di approvazione. Nell'attesa della sua definitiva promulgazione, la norma desta particolare interesse visti i benefici in termini di **risparmio d'imposta** che conseguirebbero alla sua applicazione.

La **relazione illustrativa** dichiara la finalità della norma di favorire l'autonomia abitativa dei giovani **esentandoli** dal pagamento **dell'imposta di registro** e delle **imposte ipotecaria e catastale** in fase di **acquisto della prima casa**.

Si tratta di un'agevolazione **destinata agli under 36** atteso che a beneficiarne saranno gli acquirenti che **nell'anno di acquisto** dell'immobile non abbiano ancora compiuto i 36 anni.

Il comma 4 della disposizione pone un **limite temporale** all'agevolazione stabilendo che si applichi agli **atti stipulati** nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della norma e **il 31 dicembre 2022**.

È utile ricordare che l'[articolo 1, nota II bis, Tariffa Parte Prima D.P.R. 131/1986](#) definisce i requisiti per poter beneficiare **dell'acquisto agevolato "prima casa"** sancendo che, ai fini dell'applicazione **dell'aliquota agevolata del 2%** per l'imposta di registro, in luogo del 9% prevista per le altre tipologie di immobili, debbano ricorrere le seguenti condizioni:

- a) l'immobile acquistato **non** deve essere considerato **"di lusso"**.
- b) l'acquirente **non deve essere proprietario**, nello stesso Comune ove è ubicato l'immobile acquistato **di altro immobile** idoneo ad essere adibito ad abitazione, **neppure in comunione con**

il coniuge;

c) l'acquirente **non deve essere titolare di diritti** di uso, usufrutto, abitazione **su altro immobile** sito nel **medesimo Comune**;

d) l'acquirente **non deve essere titolare**, interamente o per quote, **di altro immobile** su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle **agevolazioni "prima casa"**;

e) l'immobile acquistato **deve essere ubicato nel Comune** in cui l'acquirente ha stabilito o stabilirà la propria **residenza entro 18 mesi dall'acquisto**, ovvero nel quale **svolge la propria attività** ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui **ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende** ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, l'immobile dovrà essere acquistato come **prima casa sul territorio italiano**.

L'**esonero** previsto **dall'articolo 28 Decreto Sostegni bis** riguarda anche il **versamento dell'imposta di registro per i finanziamenti** relativi agli immobili abitativi agevolati ai sensi della **nota II bis dell'articolo 1 Tariffa Parte Prima Tur** ed inoltre, al comma 1, la norma prevede anche il **dimezzamento degli onorari notarili**.

A questo proposito sarebbe utile un chiarimento in merito alle modalità applicative della disposizione in termini di **riduzione al 50% dei compensi notarili** atteso che l'onorario professionale, anche se orientativamente determinato sulla base delle **tabelle professionali** previste dal **Ministero della Giustizia (con Decreto 140/2012)** basate sul prezzo dell'immobile, sul valore della rendita catastale e dell'ipoteca in caso di accensione di mutuo, viene di volta in volta definito in modo discrezionale e secondo le logiche del **libero mercato** dal singolo professionista.

In mancanza di indicazioni, l'applicazione della norma sul punto potrebbe risultare disomogenea: la riduzione del 50% sul compenso potrebbe essere praticata **in sede di rilascio del preventivo** direttamente dal professionista oppure richiesta dal cliente **una volta pattuito il compenso** con il notaio prescelto. Un ulteriore aspetto meritevole di approfondimento riguarda, inoltre, il **controllo sull'effettiva applicazione della disposizione** da parte dei singoli professionisti incaricati.

In ogni caso all'operatività della norma conseguirebbe un **notevole risparmio per l'acquirente** in termini di riduzione dei **c.d. costi accessori** che in sede di acquisto dell'immobile sono spesso sottovalutati ma che possono arrivare a pesare su una compravendita anche il **5% in più rispetto al prezzo di acquisto**.

Per avere una misura del risparmio d'imposta che l'avvento della nuova disposizione garantirebbe ai giovani acquirenti basti considerare che in ipotesi di acquisto agevolato **l'imposta di registro** si applica in misura proporzionale pari **al 2% del valore catastale dell'immobile** compravenduto, mentre **le imposte ipotecarie e catastali** andrebbero versate in misura fissa pari a **50 Euro per ciascun tributo**.

Quindi ipotizzando una **rendita catastale dell'immobile** pari a 1.000,00 euro il valore catastale dell'immobile, che si ottiene moltiplicando la rendita per il **coefficiente di categoria comprensivo di rivalutazione** pari a **115,50 per le prime case**, sarà di euro 115.500 cui corrisponderebbe un'**imposta di registro del 2%** pari ad euro 2.310.

Se a ciò si dovesse aggiungere un ulteriore risparmio dato dall'**esenzione dall'imposta di registro** prevista **sul mutuo** acceso per l'acquisto dell'immobile, cui spesso la fascia d'età interessata dall'agevolazione accede per coprire l'investimento, e pari allo **0,25%, dell'ammontare complessivo del finanziamento** oltre che dal **dimezzamento degli onorari notarili** per entrambi gli atti stipulati (compravendita e mutuo) il beneficio economico risulterebbe notevole ed un ottimo incentivo per procedere all'acquisto nel rispetto dei **termini di cui al comma 4 della prevista disposizione**.

ENTI NON COMMERCIALI

La conversione del Decreto Sostegni e lo sport

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI E TERZO SETTORE: UN RAPPORTO CONTROVERSO?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il consueto maxi emendamento con il quale il Senato ha licenziato il testo della **legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. "Sostegni")**, contiene alcune rilevanti **novità per il mondo dello sport**.

Stante la ristrettezza dei tempi per evitarne la decadenza, si presume che la Camera lo approverà senza ulteriori modifiche.

Il nuovo articolo 14 bis, recependo le "proteste" provenienti dal mondo dello sport per l'assenza di contributi per detto settore, **incrementa, per il 2021, di 50 milioni di euro il fondo da destinare quale contributo a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche** al fine far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributi saranno indicati in un **successivo decreto**, previsto entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto in esame, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Detto decreto stabilirà anche **"le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese"**.

Ma la novità principale appare quella contenuta nel **nuovo testo dell'articolo 30, commi da 7 a 11**.

Il primo rinvia ulteriormente al 31.12.2023 la decorrenza della disciplina sul lavoro sportivo contenuta nel D.Lgs. 36/2021.

In pratica subisce questo ulteriore rinvio di **18 mesi** tutto il titolo V **"Disposizioni in materia di lavoro sportivo"** (ivi compresa, pertanto, l'abolizione del vincolo) salvo la disciplina del **capo II**, contenente le **disposizioni a sostegno delle donne nello sport** e quelle del successivo **capo III**

sul riconoscimento dei **laureati in scienze motorie**.

La fretta è stata, però, nemica della sistematica legislativa.

Infatti, ad esempio, l'articolo 31 in materia di **abolizione del vincolo**, nel testo originario del decreto non era previsto tra quelli prorogati al 1° luglio 2022 in quanto, già all'interno dell'articolo, era prevista tale scadenza.

Ora il nuovo **comma 7 proroga al 31.12.2023** anche l'articolo 31 senza però modificarne il testo che continua a contenere l'abrogazione di tale istituto al 1° luglio 2022.

Va aggiunto che anche l'**articolo 52**, non modificato, continua a prevedere, al 1° luglio 2022, l'abrogazione della **L. 91/1981** e di **altre norme collegate** al lavoro dilettantistico senza più collegamento con le norme che dovrebbero sostituirle.

Questo creerà sicuramente dei **grossi problemi interpretativi e di collegamento** nel periodo intercorrente tra detta data e quella successiva del 31.12.2023, in cui la novella sul lavoro sportivo entrerà in vigore.

Ne consegue che **troverà efficacia dal prossimo 1° gennaio solo la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche (con la confermata esclusione della possibilità di costituire cooperative sportive), di quelle professionistiche, nonché la disciplina sul tesseramento** (con la confermata natura "associativa" del medesimo, di difficile interpretazione) quelle sulla tutela degli animali utilizzati nello sport e la possibilità di inserire i paraatleti nei corpi sportivi militari e di Stato.

Ma, va evidenziato, **entreranno in vigore con l'inizio del 2022, anche le definizioni contenute nell'[articolo 2 D.Lgs. 36/2021](#), tra le quali (finalmente!!) la definizione di sport**.

Questo potrebbe significare un **contrasto con il vigente regolamento del registro Coni** che riconosce come sportive solo le discipline contenute nell'elenco approvato dal consiglio nazionale

Va ricordato che la **definizione di lavoratore sportivo** (*"l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico **esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo**"*) **entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio**.

Pertanto, alla luce anche di detta definizione, il rischio è che, se prevalesse la vena interpretativa che **esclude la tipizzazione del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico**, si renderebbe vana la proroga della entrata in vigore del provvedimento adottata dal legislatore.

Infine **il nuovo articolo 36 ter, novellando il comma 4 dell'[articolo 216 D.L. 34/2020](#) ha previsto la possibilità, per i soggetti che offrono servizi sportivi (pertanto utilizzabili anche dai**

soggetti profit che erogano tali prestazioni), di riconoscere ai propri iscritti, in alternativa al rimborso della quota parte dei servizi non goduti a causa della chiusura dell'impianto per pandemia, la possibilità di realizzare, quando, possibile, le attività con modalità a distanza o di riconoscere un *voucher* di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine della emergenza nazionale, al momento fissata al prossimo 31 luglio.

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto: gli ultimi chiarimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni



A pochi giorni dalla **scadenza del termine ultimo** per l'invio delle istanze per l'**accesso al contributo a fondo perduto**, fissato per il **28 maggio**, venerdì scorso, 14 maggio, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la [circolare 5/E/2021](#), con la quale sono stati fornite alcune **risposte ai quesiti più frequenti**.

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le **risposte ritenute più rilevanti**.

Si ricorda che, per tutto quanto non espressamente indicato nella **circolare** in esame, assumono rilievo i **chiarimenti già forniti, in occasione alle precedenti "edizioni" del contributo a fondo perduto**, dalle [circolari 15/E/2020](#) e [22/E/2020](#).

Ambito soggettivo

Una **ditta individuale** derivante da un'In questi casi è **corretto far riferimento ai dati trasformazione "impropria" da società in nome della società preesistente**, in quanto, sul piano **collettivo esistente** (avvenuta nel **2020**) ha sostanziale, non si è in presenza di un'attività presentato domanda per il contributo a fondo neocostituita. perduto.

È stato ricevuto lo **scarto** dell'istanza con il **volta alla revisione, in autotutela, dell'esito di** seguente esito: **"importo 2019 incompatibile con il reddito, che verrà istruita con le modalità tecniche iniziate attività 2020"**.

Cosa fare?

Il contribuente può quindi presentare **un'istanza** descritte con la [risoluzione 65/E/2020](#), per fruire del contributo a fondo perduto successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari.

I **promotori finanziari** possono beneficiare del **Sì**, sussistendo le altre condizioni previste. contributo a fondo perduto?

Una società che acquisisce lo *status* di **società di Si**, a prescindere dalla formale approvazione del **partecipazione ex articolo 162-bis Tuir** nel corsobilancio relativo all'esercizio 2020. del **2020** ha diritto al contributo a fondo perduto?

Requisiti di accesso e calcolo della riduzione del fatturato

Le **anticipazioni in nome e per conto** ex **articolo 15 No**. Siccome le **anticipazioni fatte in nome e per D.P.R. 633/1972** devono essere calcolate nel **conto del cliente non sono incluse** tra i **compensi** fatturato?

di lavoro autonomo, si ritiene che le stesse **non vadano ricomprese nel calcolo del fatturato medio mensile**.

Stesse conclusioni possono essere estese anche a coloro che producono **redditi d'impresa** o che beneficiano del **regime forfettario**.

Assumono invece rilievo, ai fini del calcolo del fatturato medio mensile:

- i **rimborsi spese** (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente,
- **spese addebitate al cliente** da parte dei professionisti **per l'imposta di bollo** di cui all'**articolo 22 D.P.R. 642/1972**.

Per un professionista il **contributo integrativo alle Si**. Tenuto conto che si è in presenza di somme **casse di previdenza private** assume rilievo ai finche costituiscono parte integrante della base del calcolo del fatturato?

imponibile Iva, **dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato**.

L'**indennità di maternità** rileva ai fini del calcolo **No**. L'indennità di maternità **non costituisce un** del fatturato?

ricavo/compenso: anche se le somme fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse **non sono da includere nella nozione di fatturato e nemmeno tra i ricavi rilevanti**.

Le **operazioni di assegnazione ai soci** di immobili **No**. L'assegnazione/estromissione dei beni nel corso del **2019** rientrano nella nozione di immobili corrisponde, nell'ambito dei rapporti tra "fatturato" se sono state assoggettate ad Iva?

soci e società, a una **distribuzione in natura del patrimonio** della società stessa, per cui **non rientrano nella nozione di fatturato**.

I **"vecchi" contributi a fondo perduto** e le **altre No**, i contributi in esame non concorrono alla **agevolazioni anti-Covid** (come, ad esempio, la determinazione della soglia dei ricavi e non bonus affitti) **assumono rilievo ai fini del calcolo** devono essere considerati ai fini del calcolo della **dei ricavi e del fatturato?**

riduzione del fatturato medio.

ADEMPIMENTI

Dogana 4.0: procedure sempre più digitali

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [circolare 18/D/2021](#) l'Agenzia delle dogane prosegue il percorso della **reingegnerizzazione del sistema informativo interno**.

L'**adeguamento dei sistemi informativi nazionali ed unionali** agli istituti del Codice Doganale dell'Unione (CDU) è definito ed attuato dalla Commissione europea attraverso il *Work Programme* – programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici doganali – e il *Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs* (MASP-C).

La Commissione ha previsto una finestra temporale, che si concluderà il **31 dicembre 2022**, per l'aggiornamento dei **sistemi nazionali di importazione** e dei **regimi speciali all'importazione**. L'amministrazione doganale italiana ha condiviso con la platea degli operatori economici, nell'ambito del tavolo tecnico *e-customs*, una **road map** (si veda tabella) per l'aggiornamento dei suddetti sistemi all'importazione, facendo corrispondere a tale necessità una progressiva reingegnerizzazione del proprio sistema informativo.

Data	Descrizione
20 gennaio 2021	apertura ambiente di addestramento "Import"
15 aprile 2021	avvio sperimentazione operativa in ambiente di esercizio per i messaggi H1->H6 presso un ufficio pilota del sud Italia
20 aprile 2021	apertura ambiente di addestramento per "Presentazione merci", con allineamento ad ultima versione dei tracciati
10 maggio 2021	avvio sperimentazione operativa in ambiente di esercizio per i messaggi H1->H6 per operatori postali e corrieri aerei, presso qualsiasi ufficio nazionale
20 maggio 2021	avvio sperimentazione operativa in ambiente di esercizio per "Presentazione merci" presso un ufficio pilota del sud Italia
27 maggio 2021	avvio sperimentazione operativa in ambiente di esercizio per "Presentazione merci" per operatori postali e corrieri aerei, presso qualsiasi ufficio nazionale
15 giugno 2021	avvio sperimentazione operativa in ambiente di esercizio del messaggio H7, in "Import", con operatori postali e corrieri aerei

- | | |
|-------------------|---|
| 1° luglio 2021 | avvio in ambiente di esercizio di Import (H1->H6 + H7) con operatori postali e corrieri aerei |
| 12 luglio 2021 | prosecuzione estensione dei messaggi H1->H6, in import, sul territorio nazionale |
| 30 settembre 2021 | termine completamento estensione in ambiente di esercizio "Presentazione merci" su territorio nazionale |
| 18 ottobre 2021 | avvio sperimentazione operativa in ambiente di esercizio "Temporanea custodia" presso un ufficio pilota |
| 31 gennaio 2022 | termine completamento estensione in ambiente di esercizio su territorio nazionale |

Vista la necessità di recepire a livello nazionale le modifiche alla Direttiva (CE) 2006/112 ed alla Direttiva (CE) 2009/132, inerenti gli **obblighi Iva connessi alle forniture di servizi e alle vendite a distanza di beni** ([pacchetto "e-commerce"](#) – in vigore dal 1° luglio 2021), è stata modificata la priorità di estensione del nuovo sistema, per comprendere nelle procedure reingegnerizzate **anche quelle a supporto dei nuovi obblighi derivanti dalla normativa citata.**

In linea con tale processo si è provveduto ad introdurre un **nuovo sistema per la gestione delle dichiarazioni di importazione**, distinguendo temporalmente le **diverse fasi di lavorazione di una dichiarazione doganale.**

In particolare, il nuovo sistema consente:

- l'invio incrementale dei dati della dichiarazione (in un'unica soluzione o in più step);
- un **maggiore numero massimo di articoli** per dichiarazione (999 singoli);
- lo **svincolo delle merci per articolo**;
- nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate sui **più recenti standard internazionali** (scambio di messaggi in formato XML tramite *web services*);
- il riconoscimento delle altre *Certification authorities* per l'identificazione e la firma digitale;
- il riconoscimento degli utenti **tramite SPID o CNS.**

Per ogni dichiarazione vengono distinte le fasi di **registrazione, accettazione e attribuzione del controllo** (esito CDC e **svincolo**). L'**accettazione** della dichiarazione è notificata al dichiarante attraverso l'attribuzione del numero di registrazione **Master Reference Number** (MRN).

Attraverso il servizio Import disponibile nella "Piattaforma di accoglienza" l'operatore economico può **presentare una dichiarazione doganale** (operazione "invio Dichiarazione"), **chiederne la revisione su istanza di parte** (operazione "rettifica Dichiarazione") o **l'annullamento** (operazione "annulla Dichiarazione"). La presentazione di una dichiarazione avviene per il tramite del servizio "invio Dichiarazione", valorizzando l'insieme dei dati in base alla tipologia di dichiarazione che si sta inviando.

Si riepilogano in **nuovi messaggi per l'importazione:**

- **H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica** e regime speciale – uso specifico – dichiarazione di uso finale
- **H2** Dichiarazione di deposito doganale
- **H3** Dichiarazione di ammissione temporanea
- **H4** Dichiarazione di perfezionamento attivo
- **H5** Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
- **H6** Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica
- **H7** Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1186/2009
- **I1** Dichiarazione semplificata
- **I2** Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'importazione

Si ricorda che trattasi di una **fase di sperimentazione operativa**, introdotta con la nota prot. n. 68673/RU del 27 febbraio 2020, volta a **testare i nuovi servizi adeguando i sistemi aziendali degli operatori economici** per il corretto dialogo con il sistema reingegnerizzato.

PODCASTING

Podcast e marketing emozionale: due facce della stessa medaglia

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

Nelle decisioni di acquisto sono le emozioni ad avere la meglio, non la razionalità. Questo è il concetto che sta alla base del **marketing emozionale**, un approccio commerciale incentrato sul creare un impatto emotivo coinvolgente sul consumatore tale da abbattere qualunque resistenza psicologica all'acquisto. L'obiettivo è ispirare, incuriosire, stimolare l'utente perché viva un'esperienza sensoriale che lo porti a scegliere un prodotto o un servizio per ciò che esso gli trasmette.

Podcast e marketing emozionale sono due facce della stessa medaglia perché gli ingredienti usati sono gli stessi. Anzi, possiamo affermare che il podcast è uno strumento di marketing emozionale.

Le emozioni ci fanno agire, ci coinvolgono attivamente e attivano aree cerebrali che imprime nella memoria ricordi indelebili. Gli studi di **neuromarketing** hanno dimostrato quanto le motivazioni inconsce guidino le scelte quotidiane in fatto di acquisti.

Non è un caso che i marketer si chiedano quali siano le emozioni che un brand debba trasmettere per entrare in connessione con i consumatori. Ecco che suoni, colori, immagini e storie diventano elementi fondamentali per creare quel legame brand-utente che porta alla fidelizzazione.

Quali sono le strategie usate? Eccone alcune:

Lo Storytelling

Questa tecnica di narrazione usa espedienti ricorrenti in cui il protagonista raggiunge l'oggetto del desiderio solo dopo aver superato momenti di conflitto e affrontato un antagonista con l'aiuto di alleati. Nel racconto di storie a volte fuori dal comune c'è quasi sempre un pezzo della "nostra" storia. Ecco perché lo storytelling, se ben fatto, porta l'ascoltatore a **immedesimarsi nel pensiero del brand**. Come un aiutante sarà la soluzione per raggiungere ciò che desidera. Non sarà solo un prodotto, ma un'esperienza che vorrà vivere.

Per questo i **format narrativi dei podcast** racchiudono l'essenza del coinvolgimento emotivo.

La voce e il linguaggio

L'audio è un media sottrattivo perché occlude tutti gli altri sensi e ci obbliga a immaginare ciò che ascoltiamo. Il modo in cui viene trasmesso il messaggio deve **parlare al cuore** e coinvolgere i sensi. Un linguaggio semplice, chiaro che guidi l'ascoltatore in un contesto narrativo in cui riconoscersi è l'obiettivo che deve raggiungere un podcast.

Elementi sonori

La **musica** stimola i ricordi, suscita emozioni ed è una forma di comunicazione che rafforza le parole e va oltre la nostra parte conscia. Quando in un podcast le parole sono accompagnate da un'atmosfera musicale, si amplifica l'effetto narrativo e arriva al cuore.

Il **potere dell'audio** non è da sottovalutare nella comunicazione. Genera fiducia e porta le persone ad avvicinarsi al brand in modo autentico. Lo dimostra la crescita esponenziale che i podcast stanno avendo negli ultimi anni, nonché lo sviluppo di nuovi social audio e l'ingresso di grandi player nel mercato della comunicazione.

